



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. - 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvf.ufficio3@istruzione.it - usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

Prot. MIM.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado del FVG

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali FVG

Ai Dirigenti dell'Ufficio II e III FVG

Oggetto: **Indicazioni operative cessazioni dal servizio personale della scuola dall'1.09.2026.**

Tenuto conto del D.M. n. 182 del 25.09.2025 e della nota del Ministero dell'istruzione e del merito prot. AOODGPER 205851 del 25.09.2025, che forniscono indicazioni operative per le cessazioni del personale scolastico con decorrenza **1° settembre 2026**, si ricorda che:

- i dipendenti, che compiono i **67 anni di età entro il 31 agosto 2026** (nati entro il 31.08.1959) e che sono in possesso di almeno **20 anni di contributi**, non dovranno presentare domanda tramite la procedura POLIS "Istanze on line", in quanto il Dirigente Scolastico, accertato il requisito, disporrà la cessazione d'ufficio con proprio provvedimento;

I suddetti dipendenti si limiteranno a presentare solo la Domanda di Pensione tramite il sito www.inps.it esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3. presentazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

- Qualora l'età anagrafica dei **67 anni** sia compiuta tra **settembre e dicembre 2026** la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Inoltre, per i dipendenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- entro il 31 dicembre 2026 maturano il requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini (art. 15, del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 26/2019) (**PENSIONE ANTICIPATA**);
- con almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi al 31 dicembre 2021 (**QUOTA 100**);
- con almeno 64 anni di età e almeno 38 anni di contributi al 31 dicembre 2022 (**QUOTA 102**);
- con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2023 (**QUOTA 103**);
- con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati nell'anno 2024 (**pensione anticipata flessibile**) Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. - 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it - usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

- con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati nell'anno 2025 (**pensione anticipata flessibile**) Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997
- **opzione donna, art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26**, possono accedere coloro che abbiano maturato il requisito di 58 anni di età e 35 di contributi al 31 dicembre 2021;
- **opzione donna, articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**, possono accedere coloro che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva di 35 anni e 60 anni di età (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.
- **opzione donna (art. 1 comma 138, della legge 30 dicembre 2023 n. 213)**, possono accedere solo le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- **Opzione donna (articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207)**, possono accedere solo le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni:
- a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

la cessazione del servizio può avvenire solo a richiesta dell'interessato, da presentare dal **26 settembre al 21 ottobre 2025** per il personale docente, educativo ed ATA e **dal 26 settembre 2025 al 28 febbraio 2026** per i Dirigenti scolastici, mediante la compilazione dell'istanza disponibile nella piattaforma POLIS "Istanze on line" e della domanda di Pensione tramite il sito www.inps.it esclusivamente attraverso le modalità sopra citate.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente **in forma telematica**. Nella domanda di cessazione, gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso venisse accertato il mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. - 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it - usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

Per quanto riguarda il personale in servizio all'estero, è consentito presentare la domanda al di fuori della piattaforma POLIS, direttamente all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale.

Entro la medesima data del 21 ottobre 2025 gli interessati hanno la facoltà di revocare la domanda di cessazione precedentemente inoltrata, sempre secondo la procedura sopra indicata;

Tale data segna il termine ultimo oltre il quale non potranno essere accolte ulteriori istanze.

Esclusivamente i dipendenti che intendono fruire dell'accesso all'**APE SOCIALE o alla pensione anticipata per i lavoratori Precoci**, potranno presentare domanda di cessazione con modalità cartacea entro il 31.08.2026 e con decorrenza 01.09.2026, dopo aver ottenuto il riconoscimento del diritto da parte dell'INPS.

La sperimentazione dell'APE sociale è stata posticipata al 31 dicembre 2025, con un'età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi.

Si precisa, inoltre, che le donne che abbiano presentato domanda di opzione donna con riconoscimento da parte di INPS del diritto a pensione e contestualmente, con domanda non oltre il 31 marzo 2026, potranno, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte dell'INPS di poter accedere all'APE, comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento con opzione donna.

Per quanto riguarda il T.F.S., si chiede particolare attenzione alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes 3400 del 20 settembre del 2019.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2026, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica, utilizzando l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Con il nuovo sistema, i dati (giuridici ed economici) vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da "Ultimo miglio TFS" garantendo l'esigenza della certificazione dei dati della posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, le scuole dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo miglio TFR" (circolare 185/2021) solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei precedenti modelli cartacei finora elaborati.

Il trattenimento in servizio, sia per il raggiungimento del minimo contributivo (per i docenti - compreso gli insegnanti di religione cattolica -, per il personale educativo e per il personale ATA) che per la partecipazione a progetti didattici internazionali riconosciuti ai sensi del comma 257, art.1, L.208/2015 può essere richiesto, in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS entro il **21 ottobre 2025**.

Possono richiedere il trattenimento in servizio:

- Coloro che raggiungono 67 anni di età al 31 agosto 2026 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva. In questo caso il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione, cioè 20 anni di contributi (art.509, comma 3, Decreto Legislativo 297/1994);

- Coloro che sono impegnati in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di Paesi stranieri). Il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più di 3 anni con provvedimento motivato del dirigente scolastico.

Nel caso di istanza presentata dai Dirigenti Scolastici l'autorizzazione dovrà essere concessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. La durata di tale trattenimento non potrà essere superiore a tre anni (Art. 1 c. 257 L. 208/2015 - Art. 1 c. 630 L. 205/2017).

Il trattenimento in servizio dovrà essere inserito a SIDI nell'area - GESTIONE CESSAZIONI-> ACQUISIRE TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, per acquisirne gli effetti in organico di diritto (comunque, prima della data di chiusura delle operazioni di mobilità prevista per ogni ordine di scuola).



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. - 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it - usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

Si raccomanda la tempestività degli inserimenti da parte delle istituzioni scolastiche, in quanto i dati delle cessazioni acquisiti al SIDI saranno utilizzati per altri adempimenti amministrativi.

Al fine di consentire tempestivamente all'INPS una corretta determinazione delle anzianità contributive, **le Segreterie scolastiche con urgenza vogliono esaminare il fascicolo di ciascun dipendente** pensionando al fine di verificare:

1. la presenza del decreto di inquadramento e successivi aggiornamenti della carriera, fino all'applicazione del CCNL attualmente vigente;
2. la presenza di provvedimenti di riscatto e/o computo, di ricongiunzione del servizio preruolo ai fini della pensione, emessi dall'Ufficio di Ambito territoriale competente e/o dalla sede INPS - Gestione dipendenti pubblici; l'avvenuta registrazione degli stessi nello stato matricolare SIDI dell'interessato e gli avvenuti pagamenti dei contributi richiesti.

Nel richiamare il contenuto della nota prot. AOODGPER 205851 del 25.09.2025, in riferimento alla gestione delle istanze, si precisa che le istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l'applicativo "**Nuova Passweb**", che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto Nazionale per la Previdenza e le pubbliche amministrazioni.

L'attività istruttoria concernente la **sistemazione dei conti assicurativi** da parte delle Istituzioni scolastiche dovrà **concludersi improrogabilmente entro il 09 gennaio 2026**.

Si rammenta l'obbligo per le Istituzioni Scolastiche dell'inserimento al SIDI delle assenze, con particolare riferimento a quelle con interruzione dello stipendio, in quanto possono essere determinanti per il raggiungimento del diritto a pensione.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico, con riferimento esclusivo alla tipologia di domanda di pensione indicata nella istanza di cessazione, sarà a carico dell'INPS entro il termine ultimo del **21 aprile 2026**.

Si invitano le SS.LL. a verificare l'esito degli accertamenti del diritto a pensione per i propri dipendenti, trasmessi telematicamente dall'INPS e disponibili al seguente percorso SIDI: **Fascicolo personale scuola-> Comunicazione servizi INPS-> Interrogare diritto a pensione**.

È importante precisare che le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione, dalle segreterie scolastiche, SOLO DOPO l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Si segnala l'importanza del suddetto adempimento da parte delle scuole in quanto determinante per le operazioni di mobilità, organici e immissioni in ruolo

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente circolare a tutto il personale interessato e si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale
Daniela BELTRAME

Allegati:

1. Decreto Ministeriale n. 182 del 25.09.2026;
2. Nota prot. n. 205851 del 25.09.2025.